



Unione di Comuni

Città - Territorio Val Vibrata

Via Torquato Tasso snc – 64027 Sant’Omero (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it

E-mail: segreteria@unionecomunivalvibrata.it

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

GARA SVOLTA PER IL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MONTAGNA DEI FIORI” ,PER DUE ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

CIG: BA65511399

Sommario

PREMESSE.....	2
1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 Avvertenze	4
1.3 Dotazioni tecniche	5
1.4 Identificazione.....	6
2 DOCUMENTI DI GARA.....	6
3 CHIARIMENTI	7
4 COMUNICAZIONI	7
5 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO	8
6 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI.....	12
6.1. REVISIONE PREZZI	12
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA -REQUISITI	13
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
8.1 Requisiti di idoneità professionale.....	14
8.2 Requisiti di capacità economici finanziari	14
8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	15
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
9 AVVALIMENTO	17
10 SUBCONCESSIONE	18
11 CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	18
12 GARANZIA PROVVISORIA	19
13 SOPRALLUOGO	21
14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	21
15 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
16 SOCCORSO ISTRUTTORIO	23

17 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
17.2 DGUE	28
17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	31
18 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	32
19 CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	32
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
21 OFFERTA TECNICA: CRITERI DI VALUTAZIONE	34
22 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE.....	37
23 COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA «BUSTA AMMINISTRATIVA».....	38
25 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	40
28 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	41
29 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
30 CODICE DI COMPORTAMENTO	43
31 ACCESSO AGLI ATTI.....	43
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

PREMESSE

Con determinazione n. RG 494 del 28/07/2025 del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino il Comune di Civitella del Tronto ha disposto di indire procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di "Gestione dell'asilo nido comunale MONTAGNA DEI FIORI", da svolgere nell'edificio di proprietà comunale sito in Via Carlo Rosselli, Frazione Villa Lempa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia europea ai sensi degli artt. 48, 71 e 182 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 108, 1, 2 e 4 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura.

Il Comune di Civitella del Tronto intende ricorrere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per effettuare la procedura di gara in oggetto accessibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

La CUC, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, indice la presente procedura di gara in esecuzione della Determinazione a contrarre di cui sopra.

Il Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025/2027, adottato con deliberazione della G.C. n. 7 del 15/01/2025, prevede l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, identificato con il Codice Unico Intervento (CUI) 00467160677202500018

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, dai relativi allegati e dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione

Luogo di prestazione dei servizi: Civitella del Tronto (codice ISTAT: 067017)

CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

La concessione è costituita da un solo lotto. Il CIG è il seguente: BA65511399.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione appaltante è il Dott. Giovanni Angelozzi, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Civitella del Tronto, email: affarigenerali@comunecivitelladeltronto.it

Il responsabile della fase di affidamento del contratto è la Dott.ssa Giuseppina De Ascentiis, Responsabile della Centrale Unica di Committenza (nel prosieguo, CUC) – Contatti: tel. 0861-851825, e-mail: segreteria@unionecomunivibrata.it.

Pubblicità

Ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, il bando di gara è pubblicato:

- nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
- nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC;
- sul profilo del committente del Comune di Civitella del Tronto: www.comune.civitelladeltronto.te.it;
- sul profilo del committente della CUC Val Vibrata: www.unionecomunivibrata.it.

La data di pubblicazione nella GUUE costituisce la data ufficiale di avvio della procedura e di decorrenza dei termini per la presentazione delle offerte e per eventuali ricorsi.

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico Net4market, accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC.

La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid/CIE nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante e la CUC non assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato 3 DISCIPLINARE TELEMATICO.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato 3 DISCIPLINARE TELEMATICO che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA AVVENGONO IN CONFORMITA' A QUANTO RIPORTATO NEL DOCUMENTO 'DISCIPLINARE TELEMATICO' CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DISCIPLINARE – Allegato 3).

1.3 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 3_“DISCIPLINARE TELEMATICO” presente sulla piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico Net4market, accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata, tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, la documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale della CUC – Unione di Comuni Val Vibrata <https://www.unionecomunivalvibrata.it>, nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet: <http://www.comune.civitelladeltronto.te.it> - sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
- dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - 1.1.1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - 1.1.2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - 1.1.3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 DOCUMENTI DI GARA

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Progetto di servizio e quadro economico;
- Capitolato speciale;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1- Modello di domanda e dichiarazioni amministrative;
- Allegato 2 - Modello di offerta economica;
- Allegato 3 - Disciplinare telematico;
- Allegato 4 - Modello trattamento dati personali per FVOE;
- Allegato 5 – Patto di Integrità

- Allegato 6 – D.U.V.R.I.

- Allegato 7 – Presa visione dei luoghi

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente al seguente link del Sistema Informatico Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

La documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale della CUC – Unione di Comuni Val Vibrata <https://www.unionecomunivalvibrata.it>, nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet: <http://www.comune.civitelladeltronto.te.it> - sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.

3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro e non oltre il 06/03/2026 ore 13:00:00 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti all'area Chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione.

4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Montagna Dei Fiori" del Comune di Civitella del Tronto sito in Via Carlo Roselli nella Frazione di Villa Lempa destinato ad ospitare bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi.

L'asilo nido "*Montagna Dei Fiori*" è un servizio autorizzato al funzionamento per una capacità recettiva massima, attualmente, di n.45 bambini.

Il nido comunale garantisce l'apertura:

a) per 11 mesi l'anno: dal 15 Settembre al 31 Luglio;

b) per 5 giorni dal lunedì al venerdì;

c) per almeno otto ore giornaliere, offrendo la seguente opportunità di orario frazionato:

- **Tempo pieno, dalle 7:30 alle 18:30;**

- **Tempo parziale dalle 7:30 alle 13:30;**

Prestazioni comprese nella concessione:

- il servizio educativo e socio-pedagogico;
- l'elaborazione e l'adozione del progetto educativo e della carta dei servizi;
- la cura e l'igiene personale del bambino;
- il servizio di igiene e pulizia dei locali, compresa la biancheria di uso quotidiano;
- la fornitura di materiali igienici, sanitari (per la cura della persona e per la pulizia della struttura);
- la fornitura della biancheria per i lettini;
- la fornitura dei materiali ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività;
- la gestione amministrativa del rapporto con l'utenza e la riscossione delle rette (a propria cura, rischio e spese);
- la manutenzione ordinaria della struttura e del giardino.

Al servizio, oggetto della presente concessione, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna motivazione esso potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio da parte del concessionario eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Civitella del Tronto può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Attività aggiuntive e integrative (Complementari ed ausiliarie)

Al soggetto gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente, gratuitamente o con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario, attività integrative nei giorni di sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio. Di tale attività il soggetto gestore si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione, obbligandosi a comunicare al Comune di Civitella del Tronto l'attivazione delle attività in questione all'inizio di ogni anno educativo, o comunque prima dell'avvio del servizio, il calendario annuale dei servizi integrativi (es. prolungamento orario, sabato, centri estivi agosto) offerti dalla stessa ed i prezzi applicati. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, per attività aggiuntive e ricreative si intendono:

- Servizio prolungamento orario e/o anticipo apertura;
- Servizio apertura sabato mattina;
- Servizio per feste di compleanno (compatibilmente con le attività principali del servizio);
- Organizzazione di centri stagionali (compatibilmente con le attività principali del servizio).

Non è richiesta in questa fase l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare in relazione a tali servizi, fermo restando che in ogni caso le tariffe applicate in tale ambito andranno tempestivamente comunicate all'Ente e dalla stessa autorizzate, avuto riguardo per le finalità del servizio.

Articolazione del Servizio e Capacità Ricettiva

La capacità ricettiva accreditata dell'asilo nido comunale è di **45 posti**, destinati a bambini di età compresa tra i **3 mesi e i 36 mesi** compiuti (suddivisi tra lattanti, semi-divezzi e divezzi).

La copertura dei posti avviene sulla base delle graduatorie redatte dall'Amministrazione Comunale, secondo i seguenti criteri di priorità:

- **Graduatoria Residenti:** l'accesso al servizio è garantito prioritariamente ai nuclei familiari residenti nel Comune.
- **Graduatoria Non Residenti:** i posti residui, una volta esaurita la graduatoria dei residenti, saranno assegnati ai richiedenti non residenti secondo l'ordine di merito definito dal Comune.

Il predetto numero di bambini non è impegnativo per il Comune, essendo subordinato alle effettive frequenze scolastiche ed a circostanze non prevedibili. Pertanto, il servizio dovrà essere svolto anche per un numero inferiore di utenti rispetto alla capacità massima, rispettando tutte le condizioni previste dal capitolato.

Investimenti PNRR ed Evoluzione del Servizio

Il Comune di Civitella del Tronto - al fine di raggiungere l'obiettivo individuato nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021 di erogazione di servizi per l'infanzia, compresi gli asilo nido, ad almeno il 33% della popolazione al di sotto dei 3 anni di età - ha partecipato al bando PNRR circa la linea di investimento "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" ricevendo un finanziamento per l'ampliamento dell'Asilo Nido Comunale e per la predisposizione di nuovi spazi educativi, destinati principalmente alla sezione dei divezzi.

Alla data attuale sono in fase di completamento i lavori previsti dal piano di investimento e presumibilmente dal mese di febbraio 2026, la capacità massima della struttura sarà di n. 73 bambini (art.5 L.R. 76/2000).

Caratteristiche della Struttura e Dotazioni

La struttura comunale accreditata è costituita indicativamente dalle aule sezioni, dal punto cottura con annessi, dal giardino e dall'aula di psico-motricità. La struttura è attualmente completa dei mobili e delle attrezzature numericamente adeguate ad accogliere l'intera platea degli utenti previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 di precisa che la concessione è costituita da un unico lotto prestazionale. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla stessa ratio a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate; inoltre, data la natura stessa del servizio che costituisce un unicum, un frazionamento non consentirebbe una miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione ed una efficienza gestionale ed economica che al contrario si ravvisa in un affidamento a lotto unico.

5.1 DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE

La gestione del servizio sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario il quale dovrà perseguirne l'equilibrio finanziario.

In linea con quanto definito nell'art. 13, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e nell'art. 2, lett. c), dell'Allegato I.1 a detto decreto, e disciplinato dagli artt. 174 e seguenti del predetto Codice in materia di Concessioni di servizio, il rapporto di concessione del servizio asilo nido "Montagna dei

Fiori” prevede che il corrispettivo per l’attività di gestione consista esclusivamente nel diritto di gestire il servizio, o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso.

Ai sensi dell’art. 177, comma 6, del D.lgs. 36/2023, il Comune riconosce al concessionario, per ogni bambino residente ammesso al servizio, un corrispettivo mensile unitario quale contributo a sostegno dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

Il valore di tale contributo è determinato dalla differenza tra il prezzo unitario a bambino stabilito in sede di gara e la retta mensile effettivamente pagata dalla famiglia, calcolata sulla base delle tariffe e delle agevolazioni (es. fasce ISEE) definite dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune inoltre concede in comodato d’uso gratuito i locali comunali destinati al servizio, comprensivi di arredi e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività.

Il valore definitivo del contratto sarà determinato sulla base dell’offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario, calcolata applicando il ribasso percentuale offerto alla tariffa massima pro capite per il tempo pieno (IVA esclusa).

5.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Per determinare il valore presunto della concessione si tiene conto di una durata di 3 anni e dell’importo massimo di **€ 575,00** previsto mensilmente per “posto nido full time”

Pertanto il valore stimato della concessione triennale, tenuto conto della durata dell’anno educativo (11 mesi dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo), dell’opzione di rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, e dall’art. 179, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad **€ 853.875,00** comprensivo del costo della manodopera stimato in € 806.195,70.

I costi della manodopera sono calcolati prendendo a riferimento la tabella del personale impiegato da parte del concessionario uscente e il costo del lavoro desunto dal recente rinnovo CCNL cooperative sociali. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze.

La presente procedura, pertanto, riguarda il servizio di gestione dell’Asilo Nido per max 45 posti con riserva di max ulteriori 33 posti al termine dei lavori di ampliamento.

Di seguito si riportano il valore della concessione riferito alla ricezione massima attuale di 45 bambini:

A) VALORE DELLA CONCESSIONE PER 3 ANNI COMPRESO RINNOVO CONTRATTUALE	TOTALE
Stima dei ricavi della concessione sulla base delle rette	853.875,00
Di cui spese per il personale (Il contratto collettivo applicato è il CCNL "Cooperative sociali))	806.195,70
Di costi di funzionamento	30.000,00
Di cui oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	1.000,00
UTILE	16.679,30

TOTALE	853.875,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	
Iva	€ 42.693, 75
Spese incentivi per funzioni tecniche (2%)	17.077,50
Spese per contributo ANAC	410,00
Importo complessivo	914.056,25

Il valore a base d'asta, rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto, è dato dal "costo standard" mensile a bambino (riferito alla fascia oraria intera 08.00/18.30), pari ad euro **575,00**, calcolato secondo quanto di seguito riportato.

Il corrispettivo erogato dal Comune per ogni bambino iscritto è dato dalla differenza tra il prezzo a base d'asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara e le tariffe a carico delle famiglie, così come determinate dall'Ente concedente. Il corrispettivo mensile del servizio a bambino, determinato dall'esito di gara, si riduce all'aumentare della tariffa a carico dell'utenza, così come aumenta al ridursi della tariffa. Qualora, nel corso della concessione, dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere risarcimenti al concedente.

Il costo annuo della manodopera, individuato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e scorporato ai sensi del successivo comma 14, è stato stimato dall'Ente concedente in € 268.731,90, come specificato in dettaglio a seguire.

Il costo della manodopera è stato determinato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. 36/2023, in base alle Tabelle ministeriali del CCNL "Cooperative sociali).

Qualora l'O.E. indichi nella Busta dell'offerta economica un costo ANNUO della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

In tale ipotesi, prima di procedere all'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità all'Allegato I.01. Si rappresenta che qualora il concorrente dichiari un CCNL diverso rispetto a quello sopra individuato, dovrà compilare l'All. 6 "Modello dichiarazione equivalenza tutele CCNL" dal quale si evinca in modo chiaro ed evidente la predetta equivalenza; in caso cui tale equivalenza non venga verificata, l'operatore economico verrà ESCLUSO. Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell'Istanza di partecipazione.

Il prospetto del personale oggetto di assorbimento, che risulta attualmente impiegato dal gestore uscente nell'erogazione dei servizi ricompresi nella presente concessione ed il relativo attuale inquadramento, è riportato nella tabella contenuta nel capitolato prestazionale.

In considerazione delle modalità di attuazione del servizio oggetto della presente gara, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art.26 commi 3 e 3-ter del D. Lgs. n.81/2008 (DUVRI) sussiste in quanto sono previsti rischi di natura interferenziale ed i relativi costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono compresi nel quadro economico.

È comunque obbligo di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi con l'attività svolta dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta (progetto di riassorbimento) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

6 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La durata della concessione è di 2 (DUE) anni (con opzione di rinnovo di un ulteriore anno), con decorrenza comunque successiva alla sottoscrizione del contratto.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta del Comune, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l'ipotesi che l'Amministrazione comunale, entro 6 mesi dalla data termine del rapporto stesso, comunichi all'affidatario la volontà di procedere al rinnovo di cui al periodo successivo.

Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione, sempre che il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, l'affidamento del servizio per ulteriore 1 anno e l'affidatario si obbliga fin d'ora ad accettare l'esercizio di detta opzione.

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario, comunque per un periodo massimo di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'affidatario non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga tecnica.6.1.

6.1 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - REQUISITI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art.65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili), dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), f) (consorzi ordinari di concorrenti), g) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e h) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Requisiti minimi, a pena di esclusione:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 94 del Codice è causa di esclusione automatica. La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e/o negli appositi modelli di gara la causa ostativa e, alternativamente:

- comprova di aver adottato le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a ottemperare successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Gli Operatori Economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'Operatore Economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, nonché, ad autorizzare la Stazione Appaltante, a richiesta della stessa, all'accesso al proprio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico relativo alla presente procedura di gara (Allegato 5). In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

8.1 Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- (solo per le Cooperative sociali) Iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 Requisiti di capacità economici finanziari

Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, pari complessivamente ad almeno **€ 853.875,00** da comprovare mediante la presentazione di bilanci depositati alla data di presentazione della documentazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per la società di capitali mediante bilanci, estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura, di almeno due contratti analoghi a quelli oggetto di concessione, anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. **Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla procedura.**

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE.

Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziare/ Consorziande o GEIE, *oppure*
- sia dalle consorziate indicate come esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti, *oppure* ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 8.1 lett. b) e c) deve essere posseduto da tutte le imprese che effettuano il servizio.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 8.2 lett. a) deve essere posseduto, ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio.

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 8.3 lett. a) deve essere soddisfatto, ai sensi dell'articolo 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare nell'ambito del lotto.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- **nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) da ciascuno degli Operatori Economici parte del consorzio,**
- **nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d) sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice ai fini di decidere sull'esclusione.

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.2, lett. a) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lett. a), cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e non esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3, lett. a) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lett. a), cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e non esecutrici.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

9 AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità di cui al paragrafo 8.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara/lotto partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 dello stesso è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l'Ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 8;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente l'O.E.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore Economico

10 SUBCONCESSIONE

È consentita la subconcessione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente per prestazioni accessorie e non essenziali (quali, a titolo esemplificativo, il servizio di pulizia o la manutenzione del verde), fermo restando il rispetto dei limiti e degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Non è ammessa la subconcessione per le attività principali oggetto della concessione, con particolare riferimento alle funzioni educative, di cura e di ausilio alla didattica.

11 CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel seguente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in la subconcessione.

CLAUSOLA SOCIALE OCCUPAZIONALE: Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato prestazionale.

12 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € **17.077,50** salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente presso il conto intestato al Comune di Civitella del Tronto codice IBAN: IT46L0542404297000050010214

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Committente);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati: a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice;

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13 SOPRALLUOGO

Ai fini della consapevole presentazione dell’offerta, è fatto obbligo di sopralluogo presso l’asilo nido, pena l’esclusione dalla procedura.

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, coloro che intendono manifestare l’interesse a partecipare alla procedura devono inviare alla stazione appaltante tramite l’Area Amministrativa all’indirizzo PEC: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone che effettueranno il sopralluogo.

Il sopralluogo potrà avvenire entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Per eseguire il pagamento è necessario accedere al servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG) di ANAC. Per la procedura di pagamento è possibile consultare il “Manuale utente operatore economico GCG” disponibile presso il medesimo portale ANAC. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile

15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE):

a) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tal caso va allegato copia conforme all'originale della relativa procura. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di concessione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi

dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, **a pena di esclusione, entro il seguente termine perentorio del 16.03.2026 ore 13:00:00.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”;

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Nel caso si sia già trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata sarà eliminata dal Sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato: pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica e/o dell'offerta temporale (ove prevista) dalla documentazione amministrativa e dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il ribasso percentuale offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica e all'offerta di riduzione temporale (ove prevista).

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica e all'offerta di riduzione temporale (ove prevista).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, a pena di esclusione, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

N.B.: La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente, ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine perentorio, a pena di esclusione. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica.

La busta digitale A “documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta digitale A “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative;
- DGUE di cui all’art. 91 del D. Lgs. 36/2023, generato dalla Piattaforma telematica;
- le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avalimento
- ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell’ANAC;
- garanzia provvisoria;
- copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo
- documentazione in caso di avalimento
- documentazione per i soggetti associati
- autorizzazione alla stazione appaltante alla consultazione del fascicolo FVOE
- patto di integrità sottoscritto
- documentazione attestante la presa visione dei luoghi (sopralluogo)

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nella Piattaforma, firmata digitalmente, deve essere redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative* al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 4, lettera g) ed h) del Codice sono rese dall’Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, l’Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto-legge 76/20;
5. di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 11, la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato;
6. di essere al corrente degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);
8. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
10. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
11. **(Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del dl. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
12. *(Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE)* i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);
13. *(Nel caso di consorzio tra società cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b),c) e d) del Codice)*, il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'Operatore Economico allega la **ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'Operatore Economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. L'Operatore Economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

17.2 DGUE

Ai sensi dell'articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, ove previsti, di cui all'articolo 103 nonché l'osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

Parte I – Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell'articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l'Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti l'avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell'art. 89 del Codice (Sezione C).

L'Operatore rende eventuali informazioni concernenti la subconcessione e i relativi subconcessionari ai sensi dell'art. 105 del Codice (Sezione D).

Parte III – Motivi di esclusione

L'Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sezione A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 94 e 95, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

L'Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal presente Disciplinare;
- b. *(eventuale)* la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal presente Disciplinare;
- c. *(eventuale)* la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal presente Disciplinare;
- d. *(eventuale)* la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dal presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun Operatore Economico attestante:
 - o l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'Operatore indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE secondo le dichiarazioni sostitutive rese disponibili.

L'Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'Operatore Economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata della concessione. Si specifica che nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;
2. una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3. autorizzazione alla stazione appaltante alla consultazione del fascicolo FVOE dell'ausiliaria;

4. (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

18 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella sezione presente in Piattaforma, l'Operatore Economico inserisce nella busta "*Offerta tecnica*" la documentazione relativa all'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **Relazione Tecnica** dei servizi/forniture offerti;
- in caso di avvalimento premiale, **Contratto di avvalimento**;
- **(eventuale)** Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21 le modalità proposte per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

La Relazione deve essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, **interlinea doppia**, della lunghezza massima di 20 (venti) pagine solo fronte e più precisamente di 20 (venti) facciate. Nel conteggio delle 20 (venti) facciate, non verranno computati la copertina e l'indice e sono escluse le schede tecniche.

Nel caso di superamento del numero di facciate, la Commissione giudicatrice, terrà conto solamente di quanto contenuto all'interno del numero di facciate massimo consentito.

L'offerta tecnica non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto della concessione, pena l'esclusione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Operatore Economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato seguente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione apposita presente in Piattaforma, l'Operatore Economico inserisce le informazioni relative all'offerta economica nonché ogni eventuale ulteriori documentazione di cui al presente Disciplinare.

L'Operatore Economico deve caricare in Piattaforma, **a pena di esclusione**:

- **il Piano economico finanziario** contenente una disamina delle componenti economiche e finanziarie della gestione e sviluppato sull'arco temporale di durata del servizio. Esso dovrà indicare i principali elementi gestionali ed evidenziare un saldo finale di gestione positivo ed un adeguato utile di impresa a favore del concessionario.
- allegare debitamente compilato e sottoscritto il “**Modello di Offerta Economica**”, sottoscritto nelle modalità di cui al precedente paragrafo, dove andranno indicati:
 - Percentuale di ribasso sul prezzo unitario a base di gara.
 - Costi della manodopera;
 - Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della quarta. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che:

- i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
- in tema di costi della manodopera, in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta: resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art.41, comma 14, Codice). A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt.91 comma 5 e 108, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023), fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art.110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art.11 e dall'art.41, commi 13 e 14, del Codice stesso.

Tenuto conto di quanto previsto dal Bando tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.309 del 27 giugno 2023 al fine, al fine di accelerare i tempi dell'aggiudicazione, l'operatore economico allega, altresì:

- nel caso in cui applichi un CCNL differente da quello indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele e apposita documentazione a supporto ai sensi dell'art.11, del codice;
- relazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art.102, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 4 del presente disciplinare sono ribassabili. Resta d'obbligo per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al RUP di valutarne la congruità.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 5 del presente disciplinare.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

L'esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI MASSIMI

OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI MASSIMI

21 OFFERTA TECNICA: CRITERI DI VALUTAZIONE

L'offerta tecnica deve contenere – nel medesimo ordine di articolazione – tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione, come indicato nel presente disciplinare, utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell'offerta tecnica, articolata in un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara.

Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta; il progetto consiste in una relazione illustrativa, suddivisa in sezioni, in cui vengono esplicitati gli elementi di seguito indicati.

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare alla necessità di esporre tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione secondo l'ordine di articolazione sottoindicato, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di seguito specificati:

Criteri A	Descrizione Modello Pedagogico-educativo	Punteggio massimo	Tipo (D/T)
A.1	Orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali del contesto educativo prefigurato	5	D
A.2	Organizzazione della qualità del nido e degli spazi	10	D
A.3	Attività educativo-didattiche	5	D
A.4	Strumenti di monitoraggio e	5	D

	valutazione dell'attività svolta da parte degli operatori e modalità di rendicontazione		
A.5	Piano di formazione e aggiornamento del personale	4	D
A.6	Strumenti e modalità di partecipazione delle famiglie, con incontri durante l'anno educativo	5	D
A.7	Proposte di educazione ambientale, vita sostenibile e educazione alla vita attiva dei bambini, cronoprogramma pulizie	6	D
A.8	Strumenti di conciliazione vita-lavoro, comunicazione esterna, inclusione e politiche antidiscriminatorie	10	D
A.9	Modalità di collegamento e integrazione con la rete dei servizi per l'infanzia	10	D
A.10	Certificazioni UNI/UNIENISO rilasciate da organismi accreditati. Max 10 punti di cui: 2 punti per il possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 2 punti per il possesso della Certificazione di qualità UNI ENISO14001 2 punti per il possesso della Certificazione di qualità UNI ENISO37001 2 punti per il possesso della Certificazione di qualità UNI ENISO45001 2 punti per il possesso della Certificazione SA 8000:2014	10	T

A11	Proposte migliorative senza ulteriori oneri per l'Amministrazione: Materiale ludico-didattico e/o arredi offerti per attività da realizzare, privilegiando materiali ecologici e sostenibili. Sistemazione area verde esterna (a titolo esemplificativo: creazione di orti e/o aiuole, allestimento giochi, ecc.)	10	D
-----	--	----	---

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione; la Commissione pertanto procederà secondo le seguenti fasi:

1. Per ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che richiede una valutazione discrezionale, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un giudizio ed un coefficiente- variabile tra zero e uno- nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando dei parametri di massima come di seguito indicati:

Valore	Coefficiente	Giudizio sintetico
OTTIMO	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare.
BUONO	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare
SUFFICIENTE	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare
INSUFFICIENTE	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare
NON VALUTABILE	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e Disciplinare

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio del Commissario sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E' comunque facoltà del singolo Commissario o della Commissione di gara nel suo complesso stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

2. Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio.

3. I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub elemento; successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli elementi) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

Si precisa che, sia con riferimenti agli elementi qualitativi, sia con riferimento agli elementi quantitativi i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio inferiore a 30/80.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Alle offerte economiche sarà assegnato un massimo di 20 punti che saranno assegnati secondo il seguente criterio:

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^{\alpha=0,2}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

22 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante il metodo "aggregativo compensatore":

$$P_i = C_i \times P_{max}$$

P_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio

P_{max} = massimo punteggio conseguibile per ciascun criterio.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

L'offerta economicamente più vantaggiosa risultante sarà quella che avrà ottenuto il totale maggiore determinato mediante la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

N.B.: In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

N.B.: Si precisa che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

N.B.: Risulta aggiudicatario il concorrente la cui offerta tecnico-economica ha conseguito il maggiore punteggio complessivo, fatta salva la facoltà di cui all'art.110, comma 1, della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaiano anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte plurime, né offerte economiche in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, non appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del medesimo Codice. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

23 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte ai fini della verifica dell'anomalia. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA «BUSTA AMMINISTRATIVA»

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno che sarà comunicata a mezzo piattaforma telematica. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La CUC si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

25 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione ai soli Operatori Economici aggiudicatari a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione di cui alla Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, se necessario;
- adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre all'Operatore Economico risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora si decida di ricorrere all'inversione procedimentale si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla fase di gara di cui al presente articolo.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo precedente:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto precedente e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 24 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- ❖ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ❖ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ❖ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- ❖ mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (si ricorda che lo sbarramento opera sul punteggio totale conseguito per l'offerta tecnica e non per le singole voci).

27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica dell'anomalia dell'offerte viene effettuata tenendo in considerazione i punteggi attribuiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del codice è individuato quale elemento specifico tale da far apparire un'offerta anormalmente bassa l'aver ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 11;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal al paragrafo 11 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma amministrativa pubblica, scritta ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

29 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione

Comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica

dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti direttamente dall'Amministrazione appaltatrice.

31 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrati. La CUC si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/ commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR de L'Aquila.

33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Titolare del trattamento è la Stazione appaltante - Comune di Civitella del Tronto, Via S. Pertini n. 6, tel. 0861/918321, PEC: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it;

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile della Centrale Unica di Committenza Forniture e servizi - Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata – via Torquato Tasso snc – Sant’Omero (TE) – tel: 0861 851825 – Pec: unionecomunivalvibrata@pec.it.

Il responsabile della protezione dei dati - RPD/DPO:

-Per la Stazione Appaltante è il dott. Iginio Addari della ditta Actainfo srl con sede legale in Roseto degli Abruzzi in Via Boccaccio n.4, PEC info@actapec.it;

-Per la Centrale Unica di Committenza è Renato Gambella/Profili Aziendali Srl, Via Ungaretti, 4, 64013, Corropoli (TE), Tel: 0861/855809, e mail: info@profiliaziendali.it

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della Stazione Appaltante e della Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art.53 del Codice e dalla Legge n.241/1990 e s.m.i.

La Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art.53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n.241/1990.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la Stazione Appaltante possa dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della Stazione Appaltante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla Stazione Appaltante di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano.

Sant'Omero, 12 febbraio 2026

Il Responsabile della C.U.C. Forniture e servizi
Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
f.to dott.ssa Giuseppina De Ascentiis

ALLEGATI:

- Allegato 1- Modello di domanda e dichiarazioni amministrative;
- Allegato 2 - Modello di offerta economica;
- Allegato 3 - Disciplinare telematico;
- Allegato 4 - Modello trattamento dati personali per FVOE;
- Allegato 5 – Patto di Integrità
- Allegato 6 – D.U.V.R.I.
- Allegato 7 – Presa visione dei luoghi